

CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

Tra l'ICS – Consorzio Italiano di Solidarietà – Ufficio Rifugiati Onlus, con sede legale in Trieste, Via del Lavatoio 5 (CAP 34132), C.F. 90081370323, rappresentata da Gianfranco Schiavone, (d'ora innanzi denominata "ICS");

l'Università degli Studi di Palermo - Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche con sede in Palermo, Viale delle Scienze, Ed. 13 (CAP 90128), C.F. 80023730825 – P.I. 00605880822, rappresentato da Angelo Mineo nella qualità di Direttore del Dipartimento, di seguito denominato "Dipartimento SEAS"

e

l'Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Scienze Psicologiche, pedagogiche dell'esercizio fisico e della formazione, con sede in Palermo, Viale delle Scienze, Ed. 15 (CAP 90128), C.F. 80023730825 – P.I. 00605880822, rappresentato da Gioacchino Lavanco nella qualità di Direttore del Dipartimento, di seguito denominato "Dipartimento SPPEFF".

Premesso che

ICS intende avvalersi della collaborazione scientifica del Dipartimento SEAS e del Dipartimento SPPEFF per le finalità di cui all'articolo 1 della presente Convenzione

si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1 – Finalità e oggetto della collaborazione

- 1.1 I Dipartimenti SEAS e SPPEFF e ICS convengono di stabilire un rapporto di collaborazione scientifica nel settore della Statistica sociale e della Demografia, sul tema delle condizioni sociali dei cittadini stranieri richiedenti e titolari di protezione internazionale (di seguito "rifugiati") usciti dalle strutture di accoglienza gestite da ICS dopo un periodo più o meno prolungato di permanenza nelle stesse strutture.
- 1.2 Per il raggiungimento dell'obiettivo indicato al punto 1.1:
 - un'intervista strutturata sarà somministrata alla totalità dei rifugiati accolti nelle strutture di accoglienza di ICS all'inizio della ricerca ("Censimento"), utile alla definizione dell'indicatore di vulnerabilità e dei pesi campionari e all'identificazione delle persone da seguire nella fase di follow-up successiva all'uscita dalle strutture di ICS;
 - verrà realizzata un'indagine statistica su un campione di rifugiati usciti dalle strutture di ICS nel periodo 2018-2022;
 - verrà realizzata un'indagine statistica su un campione di rifugiati usciti dalle strutture di ICS fino a 6 mesi dall'inizio del censimento, che saranno oggetto di follow-up a 3 e 6 mesi dalla stessa uscita.
- 1.3 Le attività comprenderanno:
 - la stesura del disegno di ricerca, incluso il piano di campionamento;
 - la redazione e la somministrazione della scheda di intervista per il censimento degli ospiti accolti nelle strutture di ICS e della scheda di intervista da somministrare al campione di rifugiati usciti nel periodo 2018-2022 e ai rifugiati che usciranno dalle

- strutture di accoglienza di ICS fino a 6 mesi dall'inizio del censimento;
- l'analisi dei dati;
- l'elaborazione di un report conclusivo per rendere pubblici i risultati della ricerca.

1.4 Previo accordo tra le Parti, potranno costituire oggetto della collaborazione anche seminari, conferenze, incontri e simili (di natura scientifica, divulgativa o didattica), sui medesimi temi o temi affini.

Articolo 2 –*Modalità della collaborazione*

2.1 Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, i Dipartimenti SEAS e SPPEFF si impegnano a:

- progettare e definire un indicatore di vulnerabilità delle persone accolte nelle strutture di ICS attraverso i dati raccolti nel censimento degli ospiti presenti all'inizio della ricerca e attraverso i dati già presenti nel database di ICS;
- predisporre una scheda di intervista per il censimento iniziale;
- predisporre una scheda di intervista da somministrare a un campione selezionato di persone uscite dalle strutture di accoglienza di ICS nel periodo 2018-2022 e al campione selezionato di persone uscite per un periodo di 6 mesi dall'avvio del censimento iniziale;
- elaborare il disegno di ricerca e il piano di campionamento per l'indagine;
- elaborare grafici e tabelle per il report finale delle attività;
- elaborare la nota metodologica da inserire nel report finale;
- effettuare delle visite a Trieste ai fini della supervisione della rilevazione dei dati;
- partecipare all'evento di presentazione a Trieste dei risultati della ricerca e del report finale;
- diffondere i risultati dell'indagine in convegni scientifici nazionali e internazionali.

2.2 Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, ICS si impegna a:

- fornire i dati necessari alle attività previste nella presente Convenzione secondo le indicazioni dei due Dipartimenti, in particolare quelli relativi ai rifugiati usciti dalle strutture di ICS nel periodo 2018-2022;
- somministrare la scheda di intervista a tutti i rifugiati accolti nelle strutture di ICS entro i due mesi successivi alla finalizzazione della stessa scheda e registrare e consolidare le informazioni in formato elettronico;
- somministrare (telefonicamente o via web) la scheda di intervista per il follow-up al campione selezionato di persone uscite dalle strutture di accoglienza di ICS nel periodo 2018-2022, e registrare e consolidare le informazioni in formato elettronico;
- somministrare (telefonicamente o via web) la scheda di intervista per il follow-up al campione selezionato di persone uscite per un periodo di 6 mesi dall'avvio del censimento iniziale, a 3 e 6 mesi dalla stessa uscita, e registrare e consolidare le informazioni in formato elettronico;
- fornire, in formato elettronico, i dati raccolti attraverso le schede intervista relative al censimento iniziale e al follow-up dei due campioni selezionati ai Dipartimenti SEAS e SPPEFF;
- curare un report finale delle attività;
- organizzare l'evento di presentazione dei risultati della ricerca e del report finale.

Articolo 3 – Regime dei risultati della collaborazione scientifica

- 3.1 I risultati della ricerca, così come definita nell'articolo 1, restano di proprietà di ICS e dei Dipartimenti SEAS e SPPEFF e la loro utilizzazione sarà libera, con il solo obbligo di citare, in ogni sede e forma di divulgazione, l'apporto fornito da ciascuna delle Parti.
- 3.2 È possibile l'utilizzo dei dati raccolti ed elaborati per i fini della presente Convenzione a scopo esclusivo di ricerca scientifica e di didattica da parte dei ricercatori del Dipartimento SEAS e SPPEFF coinvolti nella Convenzione e di loro eventuali collaboratori o studenti.
- 3.3 In ogni caso dovrà essere assicurato l'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione della riservatezza degli intervistati, dei diritti di proprietà intellettuale delle Parti e al riconoscimento del contributo delle parti in causa.
- 3.4 Ciascuna Parte si impegna a non utilizzare il nome e/o logo dell'altra, fatti salvi specifici accordi espliciti assunti per iscritto.

Articolo 4 – Risorse umane e finanziarie

- 4.1 I Dipartimenti SEAS e SPPEFF e ICS contribuiscono alla realizzazione delle attività sopra indicate mettendo a disposizione risorse umane adeguate alle finalità oggetto della collaborazione.
- 4.2 Per le attività di cui al punto 2.1 della presente Convenzione, ICS metterà a disposizione dei Dipartimenti SEAS e SPPEFF un contributo forfettario onnicomprensivo di Euro 10.000,00 (diecimila), suddiviso in egual misura tra le due Parti, a copertura delle attività suddette e delle relative spese, per un impegno previsto di durata biennale a far data dalla sottoscrizione del presente Atto, con le seguenti modalità:
 - 50% alla stipula della presente Convenzione
 - 20% al termine del primo follow-up relativo al campione selezionato di rifugiati in uscita dalle strutture di ICS nel periodo fino a 6 mesi dall'avvio del censimento iniziale
 - 30% al termine delle attività e comunque non oltre il termine del biennio coperto dalla presente Convenzione.

Il contributo sarà versato mediante accrediti sul conto corrente intestato all'Università degli Studi di Palermo, presso Unicredit S.p.a., IBAN IT 09 A 2008 04682 000300004577, specificando nella causale il codice del Dipartimento di destinazione.

- 4.3 La presente Convenzione non comporta alcun onere per i Dipartimenti SEAS e SPPEFF in conseguenza dell'utilizzo di strutture, attrezzature e personale che vengano messi a disposizione da ICS.
- 4.4 Eventuali costi necessari al proseguimento delle attività della presente Convenzione saranno oggetto di ulteriori accordi.

Articolo 5 – Durata della Convenzione

- 5.1 La presente Convenzione entra in vigore alla data della sua stipula e avrà la durata di due (2) anni, con possibilità di rinnovo sulla base di un accordo delle Parti da finalizzarsi per iscritto almeno tre (3) mesi prima del termine di scadenza.

Articolo 6 – Recesso e risoluzione della Convenzione

- 6.1 Le Parti hanno la facoltà di recedere dalla presente Convenzione, ovvero di risolverla consensualmente, mediante comunicazione scritta da inviare alle altre Parti con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi con un preavviso di almeno due (2) mesi.
- 6.2 Le Parti hanno facoltà di recedere nel caso in cui l'attuazione di quanto convenuto dovesse diventare o risultare impossibile, ovvero quando le attività previste non vengano poste in essere per più di un anno dal momento della stipula.
- 6.3 Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita, incluso il trasferimento delle risorse finanziarie relative.

Articolo 7 – Responsabili della Convenzione

- 7.1 Il Dipartimento SEAS indica nella persona della prof.ssa Annalisa Busetta la propria referente per le attività previste nella presente Convenzione.
- 7.2 Il Dipartimento SPPEFF indica nella persona della prof.ssa Daria Mendola la propria referente per le attività previste nella presente Convenzione.
- 7.3 ICS indica nella persona del dott. Giuseppe De Mola il proprio referente per le attività previste nella presente Convenzione.
- 7.4 L'eventuale sostituzione del/i referente/i di una delle Parti dovrà essere concordata tra le Parti.

Articolo 8 – Individuazione dei soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo n.81/2008

- 8.1 Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale universitario e dei soggetti a esso equiparati, ai sensi dell'art. 2 comma 4 del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, così come di quello di ICS che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture di ICS e dell'Università, siano esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 81/2008.
- 8.2 Al riguardo, le Parti concordano, ai sensi dell'art.10 del già citato decreto n. 363/98, che quando il personale di una delle Parti si reca presso la sede delle altre Parti per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. n. 81/2008, da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici accertati, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.
- 8.3 Il personale universitario e i soggetti a esso equiparati, nonché il personale di ICS, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Articolo 9 – *Trattamento dei dati personali*

- 9.1 Le Parti agiscono in qualità di Titolari del trattamento esclusivamente dei dati personali e particolari raccolti dai propri dipendenti/collaboratori/volontari nel corso delle rispettive attività.
- 9.2 Le Parti si impegnano reciprocamente a rispettare la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e le norme di riferimento applicabili.
- 9.3 Le Parti garantiscono che i propri dipendenti/collaboratori/volontari rispetteranno la segretezza delle informazioni e dei dati di cui verranno a conoscenza nello svolgimento dei compiti assegnati.
- 9.4 I Dipartimenti SEAS e SPPEFF provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
- 9.5 ICS si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'Università di Palermo unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

PER IL DIPARTIMENTO
DI SCIENZE ECONOMICHE, AZIENDALI
E STATISTICHE

PER IL DIPARTIMENTO
DI SCIENZE PSICOLOGICHE,
PEDAGOGICHE, DELL'ESERCIZIO FISICO
E DELLA FORMAZIONE

Data e firma _____

Data e firma _____

PER ICS – CONSORZIO ITALIANO DI SOLIDARIETÀ
UFFICIO RIFUGIATI

Data e firma _____